



## PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 4 DEL 14/07/2022

Oggetto: provvedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali non più operative ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004.

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AGRIGENTO

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, ai sensi del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese è autorizzato ad avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti delle imprese individuali, per le quali l'Ufficio abbia rilevato **una** delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, che indica quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto "c") l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti all'impresa esercitata;

VISTO l'art. 40, comma 1, del D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020 n. 120, che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Agrigento ha individuato un elenco di imprese che si trovano nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), del DPR n. 247/2004 in quanto presentano gli indici di inoperatività appena ricordati;

CONSIDERATO che le imprese individuate non erano titolari di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012), cui notificare l'avvio del procedimento di "cancellazione" dal Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

VISTO l'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

CONSIDERATO che le imprese individuate sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese oppure, nel caso in cui l'attività economica sia ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione a mezzo comunicazione postale R.R. inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza



anagrafica dell'imprenditore e, in caso di mancata consegna della comunicazione, mediante affissione sul sito camerale avvenuta dal 17/11/2016 al 31/12/2016;

CONSIDERATO che in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio è stato compilato l'elenco delle imprese di cui è possibile ordinare la cancellazione dal Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che il numero di imprese individuali non operative di cui al suddetto elenco è pari a n. 36;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato “in via cumulativa” con provvedimento “plurimo”, destinato alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990;

CONSIDERATO, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 delle imprese individuali non più operative di cui all'elenco allegato;
2. che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all'elenco che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano richiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese o abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa;
3. che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga – ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990- mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 20 giorni continuativi. Dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del DL 76/2020.

Il presente provvedimento e l'elenco delle imprese interessate saranno inoltre disponibili *on line*, per 20 giorni, nella sezione “registro delle imprese” del sito internet della Camera di Commercio di Agrigento.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Maurizio Castaldo)

Il Conservatore del Registro Imprese  
(Dott. Gianfranco Latino)

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del registro delle imprese.